



# STATUTO

## Associazione Sportiva Dilettantistica Danza

### **Art. 1 – Denominazione**

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica Danza **ALMA PORTEÑA**

di seguito indicata semplicemente con il termine Associazione.

P.IVA e C.F. 03434540989 attribuito il 18/05/2012. Tipo attività: 931910 – Enti e organizzazioni sportive.

### **Art. 2 - Sede e durata**

L'Associazione ha sede in: Via Botta 21 - Brescia

L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale, dell'Unione Europea e di altri Continenti.

Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### **Art. 3 – Natura e Scopi**

L'Associazione è un organismo patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonomo, e gode di tutte le esenzioni e facilitazioni previste dalla legge.

Non ha fini di lucro ed opera senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali.

E' "Associazione" non riconosciuta ai sensi degli art. 36-37-38 e seguenti del C.C. ed "Ente non commerciale" di tipo associativo e di promozione sociale, assistenziale e recepisce la normativa prevista dal D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

L'Associazione ha come scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati delle eventuali organizzazioni nazionali a cui si è affiliata: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche nei vari settori, ma con particolare riguardo, a quelli della ricerca intorno alla **Danza** ancorché esercitate con modalità competitive e del Tango Argentino in ogni suo aspetto: danza, musica, poesia, cultura e storia. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività per il tempo libero, ricreative, turistiche e sportive amatoriali,

intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa, con utilizzo degli ambiti e ambienti territoriali. Si propone: la valorizzazione e l'organizzazione del Tempo Libero dei propri associati come momento di educazione e formazione, di crescita culturale ed umana, di partecipazione attiva e spontanea, di incontro e scambio di conoscenze, valori ed esperienze, di assistenza e di sensibilizzazione alla solidarietà ed al volontariato, di promozione di iniziative ed attività, di aggregazione sociale al fine di innalzare la qualità della vita, in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

E' compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive e di danza. L'attività include la gestione degli impianti e delle attrezzature e può riguardare anche l'organizzazione di lezioni, convegni, manifestazioni, eventi, serate di ballo, festival, mostre e performance, spettacoli teatrali, musicali e di danza, concerti, gare campus, master class, corsi tecnici e stage di aggiornamento, gite sociali, attività ricreative, scambi e collaborazioni con altre realtà artistiche, sociali, sportive e culturali.

L'Associazione può promuovere inoltre iniziative a carattere eccezionale aperte al pubblico, per raccolta fondi a scopo benefico e/o per il raggiungimento dei propri fini socio-culturali.

L'Associazione può inoltre distribuire materiale stampato o su supporto elettronico per promuovere le proprie attività.

L'Associazione organizza, inoltre, in favore dei propri associati attività di promozione sociale. Tutti i servizi sociali, inclusi quelli relativi all'eventuale attivazione di un bar sociale, potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale hanno diritto.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì – pur non avendo scopi di lucro – svolgere delle attività economiche, legge 398, (ad esempio vendita di materiali ed abbigliamento sportivo, organizzazione di eventi per conto terzi, ristorazione, sponsorizzazioni, pubblicità, produzione e vendita di spettacoli, ecc.) sia rivolte ai Soci ma anche a terzi, aziende, Enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento delle attività previste dalla Statuto.

L'Associazione è libera di affiliarsi ad Enti e Associazioni che perseguano scopi analoghi o complementari, in armonia con le proprie finalità istituzionali, stipulare convenzioni con enti e associazioni pubblici e privati operanti nel settore sportivo, ricreativo ed educativo, ivi comprese eventuali fusioni o incorporazioni.

Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali si conformerà alle normative dell'Ente di Promozione Sportiva al quale andrà ad affiliarsi ed alle normative del CONI ai sensi ed effetti dell'art. 90 della Legge 289 del 27/12/2002 e successive modificazioni e, del D. Lgs. N. 242 del 23/07/1999.

#### **Art. 4 – Patrimonio ed Entrate**

Il Patrimonio e le Entrate sono costituite:

- a – dalle quote di iscrizione e dai contributi degli Associati;
- b – dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c – da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d – da contributi di enti Pubblici o Privati;
- e - degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni culturali e sportive;

#### **Art. 5 – Gestione Finanziaria**

1. La responsabilità della gestione è assunta dal Presidente solidalmente con il Consiglio Direttivo.
2. L'anno sociale coincide di norma con l'anno solare. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
4. Sarà redatto ed approvato annualmente rendiconto delle attività, come strumento d'informazione ai Soci ai sensi delle norme del c.c. e del D. Lgs. 460/97 riguardanti gli enti non commerciali di tipo associativo.
5. Per le occasionali raccolte pubbliche di fondi sarà redatto apposito e separato rendiconto con le modalità ed i tempi previsti dal D. Lgs 460/97 art. 8.

#### **Art. 6 – Soci: Diritti e Doveri.**

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- 1 – **Soci fondatori:** sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti – doveri dei Soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari.

- 2 – **Soci ordinari:** sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio direttivo. In assenza del Presidente o del Vicepresidente qualora si presentino particolari necessità potranno essere delegati altri consiglieri o soci. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di dividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di Socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di Socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validità per anno solare e si rinnova automaticamente con il versamento della quota associativa.
- 3 - **Soci sostenitori:** persone, enti o istituzioni che contribuiscono con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alle attività della associazione. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. Sono tenuti al versamento della quota annuale per come determinata dal Consiglio Direttivo.

Non sono ammessi soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

L'adesione all'Associazione comporta:

- a – piena accettazione dello Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b – la facoltà di utilizzare la Sede Sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c – il versamento obbligatorio delle quote associative e contributive alle attività associative, e il versamento facoltativo di eventuali contributi volontari;
- d – mantenere rapporti di rispetto con gli altri Soci e gli Organi dell'Associazione.

Il Socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di socio può avvenire per:

- a – morosità
- b – non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari
- c – quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione
- d – per comportamento scorretto

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato.

E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera Assembleare.

Le attività svolte dai Consiglieri in favore dell'Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, a titolo assolutamente gratuito e volontario.

### **Art. 7 – Quote Sociali**

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli Associati e dall'ammontare di eventuali versamenti aggiuntivi a contributo delle attività e dei servizi, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

### **Art. 8 – Assemblea e Rendiconto**

L'Assemblea è sovrana.

Essa è formata da tutti i Soci. Tutti i Soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2532 c.c.).

L'Assemblea, previa convocazione del Presidente dell'Associazione (mediante avviso affisso all'albo almeno 20 giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, di norma entro il 30 aprile, salvo gravi impedimenti organizzativi e/o amministrativi, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il Consiglio direttivo o un terzo degli Associati.

L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima.

Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere consultati dagli Associati, previa richiesta motivata per iscritto da inviare tramite raccomandata al Consiglio Direttivo.

Il rendiconto economico – finanziario resta inoltre, affisso all'albo per 20 giorni successivi alla sua approvazione.

Spetta tra l'altro all'Assemblea approvare i bilanci sociali, decidere sulle affiliazioni o adesioni eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci, atleti, tesserati e tecnici nominerà i propri rappresentanti con diritto di voto in seno agli organismi ove previsto.

### **Art. 9 – Consiglio Direttivo**

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di almeno quattro membri: il Consiglio al suo interno nomina Presidente, Vicepresidente, Segretario – che potrà avere anche compiti di tesoriere –

Il Consiglio dura in carica un quadriennio, di norma in coincidenza con il ciclo Olimpico, è revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente o del Vicepresidente tutti gli atti di amministrativi ed in particolare contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire conti correnti bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, all'assunzione di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori determinandone le retribuzioni o compensi e/o i rimborsi spesa, avvalendosi anche delle agevolazioni previste dalla L. 342/2000 e successivi aggiornamenti.

Gli incarichi di istruttore possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo: in tal caso, eventuali retribuzioni saranno eventualmente erogate per lo specifico incarico didattico e/o formativo, ferma restando la gratuità dell'incarico di consigliere.

Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo non potranno ricoprire le medesime cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito delle medesime discipline sportive dilettantistiche in capo al medesimo Ente o Federazione.

### **Art. 10 – Cariche Sociali**

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e decide in ordine all'ammissione dei servizi dei tesserati. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili e amministrativi.

### **Art. 11 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione o ai fini di Pubblica Utilità.

### **Art. 12 – Statuto e Regolamenti**

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea e da almeno i quattro quinti dei presenti. L'Associazione può anche dotarsi di regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

### **Art. 13 – Collegio arbitrale**

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale, questo sarà composto di tre membri, Soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito.

I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

### **Art. 14 - Rimandi**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, ed alle normative vigenti in materia di associazionismo.

Letto, approvato e sottoscritto

Data, 18/05/2012

IL PRESIDENTE dell'Associazione

Rivetti Eleonora

IL VICEPRESIDENTE dell'Associazione

Rossi Claudia

IL SEGRETARIO dell'Associazione

Raffo Franco

IL CONSIGLIERE dell'Associazione

Rivetti Federico